



34), che verrebbe smantellata, può infatti essere computata quale superficie edificabile. Anche da questo profilo, la licenza appare dunque conforme al diritto. 8. Posteggi Secondo l'art. 14 NAPR, che impone la formazione di un posteggio ogni 100 mq o frazione superiore a 30 mq di SUL, la SUL (mq 228.30) della nuova costruzione esige l'approntamento di due posteggi. Inizialmente, il progetto ne prevedeva due. L'autorità cantonale ne ha autorizzato soltanto uno per motivi di sicurezza della circolazione. Per quello mancante, il municipio ha dunque imposto il versamento di un contributo sostitutivo di fr. 3'000.-. La deroga, ammessa dall'art. 14 NAPR nei casi in cui la formazione di posteggi risultasse impossibile dal profilo tecnico o paesaggistico, ovvero ragionevolmente inesigibile, appare giustificata. 9. Distanza dalla strada cantonale Contrariamente a quanto assumono il municipio e l'insorgente, le distanze dalle strade prescritte dall'art. 25 LE non sono applicabili. Queste distanze si applicano infatti soltanto fino all'introduzione dei piani regolatori. Alla fattispecie torna applicabile la distanza di 3.00 m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR; distanza che in concreto è rispettata. 10. Anche se la maggior parte delle censure sollevate dall'insorgente risulta priva di fondamento, il ricorso va comunque accolto perché la nuova costruzione non rispetta le distanze minime tra edifici prescritte dall'art. 6 cpv. 1 NAPR e 39 cpv. 3 LE. La licenza impugnata va dunque annullata assieme al giudizio governativo che la conferma. La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 39 LE; 6 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate:

### **E. 3.00**

Resta riservato l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 17 NAPR per la zona del nucleo. L'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR stabilisce invece che le costruzioni accessorie su fondi contigui devono distare (almeno) 3.00 m da facciate senza aperture e 4.00 m da facciate con aperture. L'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR permette infine ai proprietari di fondi contermini di accordarsi per edificare a confine o in contiguità o a distanze da confine inferiori a quelle prescritte. L'art. 6 cpv. 1 NAPR stabilisce le distanze minime che le costruzioni accessorie devono rispettare verso edifici principali (lett. b), ma omette di fissare la distanza minima che deve essere rispettata tra edifici principali, limitandosi a fissare quella minima da confine (lett. a). In base alle considerazioni che precedono, la distanza tra edifici deve comunque essere almeno pari al doppio della distanza minima da confine (m 3.00). Conformemente agli art. 6 cpv. 1 lett. a e 39 cpv. 3 LE, deve dunque essere di almeno 6.00 m. 2.3. Nel caso concreto, il filo esterno dei pilastri che sorreggono la terrazza del primo piano e lo spiovente del tetto sul lato sud del controverso edificio, non rispetta la distanza minima di 6.00 m dalla facciata nord dello stabile d'abitazione (sub. A) esistente sul fondo dedotto in edificazione. Il pilastro dell'angolo sudest si situa infatti a meno di 5 m dall'edificio antistante, mentre il pilastro adiacente è posto a poco più di 5 m. L'ingombro costituito dalla nuova costruzione invade, su un fronte di circa 7 m e per una profondità variante da 0 a m 1.20, la fascia d'arretramento larga 6 m determinata dalla facciata nord dell'edificio esistente. L'edificio disattende dunque la distanza minima tra edifici prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR in combinazione con l'art. 39 cpv. 3 LE. Gli stessi piani allegati alla domanda di costruzione ne danno atto. Non sussistono validi motivi che giustificano una distanza inferiore a quella minima tra edifici prescritta dalle norme succitate. Il fatto che le costruzioni insistano sullo stesso fondo non permette di derogare alla distanza minima tra edifici. Lo esclude la natura imperativa di questo parametro edilizio derivante dalle finalità che persegue. La facoltà, accordata dall'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR ai

proprietari di fondi confinanti, di accordarsi su distanze da confine diverse da quelle prescritte non li autorizza a concordare una riduzione della distanza minima tra edifici prescritta dagli art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR e 39 cpv. 3 LE. L'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR permette loro soltanto di suddividere tale distanza in modo diverso da quello previsto dalla norma sulle distanze minime da confine. La nuova costruzione disattende pure la distanza minima (m 4.00) prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR tra costruzioni accessorie ed edifici principali muniti di facciate con aperture. Il limite esterno del portico che caratterizza la facciata sud della nuova costruzione verrebbe infatti a sorgere ad una distanza variante tra m 2 e m 2.50 dal ripostiglio (sub. B), che sorge a ridosso della facciata nord della casa d'abitazione esistente sul fondo dedotto in edificazione. Considerate le finalità perseguite, questo parametro deve essere applicabile anche agli edifici principali ed accessori insistenti sullo stesso fondo. Già per questi motivi la licenza in contestazione non può essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.